



# COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI LATINA

## SEGRETERIA GENERALE

Tel. 0771 607822 Pec: protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it

e-mail: segreteria@comune.santicosmaedamiano.lt.it



### COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 10 del Reg.

OGGETTO: Attivazione nuovi servizi di supporto alle fasce più deboli della popolazione in ambito sociale.

Data 11/02/2022

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì UNDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 12:00, **in modalità videoconferenza**, previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei sottoelencati componenti:

- |    |                                     |                        |
|----|-------------------------------------|------------------------|
| 1) | TADDEO FRANCO                       | - SINDACO – PRESIDENTE |
| 2) | PETRUCCELLI VINCENZO<br>(Parentone) | - VICE SINDACO         |
| 3) | FALSO ROSA                          | - ASSESSORE            |
| 4) | IANNIELLO ANNA                      | - ASSESSORE            |
| 5) | MARTINO NICOLA                      | - ASSESSORE            |

| Presenti | Assenti |
|----------|---------|
| X        |         |
|          | X       |
| X        |         |
| X        |         |
|          | X       |

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Franca SPARAGNA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sindaco Franco TADDEO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica

Dott. Walter Gagliardi

Visto il parere favorevole di regolarità contabile

Dott.ssa Anna M. Di Stefano



### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- rientra tra le finalità del Comune la promozione dello sviluppo del progresso civile, sociale ed economico della propria comunità;
- negli ultimi anni, particolarmente durante il periodo della pandemia, è sensibilmente cresciuto il bisogno sociale legato non solo alla richiesta e soddisfazione di servizi primari ma anche di servizi e prestazioni aggiuntive che riguardano la condizione di vita dell'utente, come può essere il servizio di accompagnamento in caso di gravi situazioni o condizioni di salute presso strutture socio-sanitarie per coloro che vivono soli o in assenza di una rete familiare ed amicale in grado di supportarli;
- questo comune intende far fronte a tali nuove necessità mediante l'attivazione di nuovi servizi, facenti parte della funzione sociale, che includono una molteplicità di prestazioni rivolte al territorio comunale e che interessano numerose fasce di utenza, tra cui minori, disabili, anziani, e famiglie;
- questo comune nell'ambito delle attività di interesse sociale, già dal 2020 e 2021 ha attivato, in collaborazione con l'Associazione Gari 88, progetti ed attività di particolare rilevanza sociale attraverso il sostegno alle famiglie nelle situazioni di emergenza derivanti dal Covid-19 quali il disbrigo di pratiche o commissioni per conto di anziani come spesa di alimenti di prima necessità, medicinali, spostamenti presso i presidi ospedalieri più lontani;
- i servizi di cui sopra non rientrano tra quelli previsti nel Piano di Zona Sociale, e quindi non sono garantiti dal Distretto Socio sanitario;

Premesso altresì che:

- il Comune, nel perseguire le sue finalità sociali, civili e culturali, si avvale della collaborazione e della cooperazione di altri soggetti pubblici e privati;
- il Comune di Santi Cosma e Damiano, da sempre, promuove e riconosce il valore del volontariato e dell'associazionismo attraverso la costruzione, condivisione e attuazione di attività di interesse generale finalizzate a rispondere alle esigenze della comunità locale;
- il Comune di Santi Cosma e Damiano ha già altre convenzioni attive con l'Associazione CB gari 88 in ambito sociale;
- l'Associazione CB Gari 88 ha sempre svolto con particolare dedizione e precisione gli impegni assunti nelle convenzioni attive (trasporto sangue, consegna pacchi, trasporto di alunni che vivono in zone periferiche del paese, trasporto di studenti con disabilità, disbrigo di pratiche per richiedenti anziani ed impossibilitati agli spostamenti in autonomia, collaborazione con il servizio sociale per accompagnamento di minori affidati al servizio presso servizi specialistici, ecc..), anche attraverso una continua attività di confronto e monitoraggio con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune;

Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra premesso, dover attivare nuovi servizi di supporto in ambito sociale a beneficio delle fasce di utenza più deboli, ed in particolare servizi che non sono garantiti dal distretto socio-sanitario non essendo previsti nel piano di zona sociale;

Ritenuto altresì dover formalizzare apposita convenzione per l'attivazione di tali nuovi servizi con l'Associazione CB Gari 88;

Ritenuto infine dover disciplinare l'accesso e l'erogazione di tali nuovi servizi al fine di garantire la massima trasparenza, stabilendo i seguenti principi di massima:



- i nuovi servizi che il Comune intende garantire sono quelli non rientranti, e dunque non garantiti, dal distretto socio sanitario poiché non previsti nel piano di zona sociale. A titolo esemplificativo rientrano in tali servizi l'accompagnamento e trasporto, con personale volontario, presso le strutture Ospedaliere o Centri Specialistici per effettuare terapie e prestazioni Kemioterapiche o quanto altro correlato ad una condizione di salute precaria; servizi per soddisfare esigenze di prima necessità legate comunque a situazioni di disagio;
- i nuovi servizi dovranno essere attivati a beneficio di anziani, disabili e minori residenti sul territorio di Santi Cosma e Damiano, o comunque in favore delle fasce di popolazione in carico ai servizi sociali che si trovano in una condizione di disagio socio economico e privi di una rete familiare adeguata;
- per l'accesso a tali servizi è necessaria richiesta scritta all'ufficio Servizi Sociali corredata di documentazione socio economica e sanitaria;
- l'accesso a tali servizi prevede la compartecipazione alla spesa del richiedente in funzione della capacità reddituale (ISEE) ed anche del numero e della frequenza di erogazione;
- ogni singola richiesta sarà valutata e definita dal servizio sociale, nel rispetto dei criteri stabiliti con il presente atto, e gli esiti rispetto all'attivazione del servizio ed alle relative quote di compartecipazione da parte dei beneficiari verranno tempestivamente comunicate ai richiedenti;

Vista la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Vista la legge regionale 11/2016 "Sistema integrato degli interventi e dei Servizi Sociali nella Regione Lazio";

Visto il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo Settore";

Visto lo schema di convenzione, che si allega al presente atto;

Ritenuto lo stesso valido ai fini che ci si prefigge e pertanto meritevole di approvazione;

Visto la previsione di bilancio di previsione 2021/2023, esecutivo, ed il redigendo bilancio 2022/24;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto del Comune;

Visti i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile, espressi dai relativi responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del T.U. -D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento dei controlli interni;

Con voti unanimi favorevoli, resi ed espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

1. La premessa narrativa si intende qui integralmente riportata ed approvata;
2. Di attivare il nuovo servizio di "trasporto sociale", e gli altri servizi di prima necessità di supporto in ambito sociale a beneficio delle fasce di utenza più deboli, ed in particolare servizi che non sono garantiti dal distretto socio-sanitario non essendo previsti nel piano di zona sociale, come meglio specificato nelle premesse del presente atto;
3. Di stabilire che i beneficiari parteciperanno al costo dei nuovi servizi in funzione della propria situazione socio-economica ed anche del numero e della frequenza di erogazione, previa valutazione istruttoria condotta dall'Ufficio dei Servizi Sociali;
4. Di individuare l'associazione di volontariato locale "C.B. GARI 88" per lo svolgimento dei servizi di "trasporto sociale" e degli altri servizi di prima necessità di supporto in ambito sociale a beneficio delle fasce di utenza più deboli, limitatamente ai servizi che non sono garantiti dal distretto socio-sanitario non essendo previsti nel piano di zona sociale;
5. Di approvare l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere con la predetta associazione per l'attivazione dei servizi di utilità sociale che si rendono necessari;
6. Di incaricare il Funzionario Responsabile della sottoscrizione della convenzione con la predetta associazione C.B. Gari 88 e degli ulteriori atti necessari per l'attuazione del presente atto deliberativo.



**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO E L'ASSOCIAZIONE  
GARI 88 (ODV) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'  
ATTRAVERSO L'ATTIVITA' VOLONTARIA**

ex art.56 del Codice del Terzo Settore

L'anno duemilaventidue, addì ..... del mese di ..... in Santi Cosma e Damiano presso gli uffici comunali

tra

il **COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO**, che in seguito sarà chiamato/a Ente pubblico, partita IVA/codice fiscale 81003550597, rappresentato dal Dott. **Walter GAGLIARDI** nato a Minturno il 23/03/1967 (Funzionario Settore Servizi al Cittadino e Sicurezza Urbana), che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, giusta deliberazione della Giunta Comunale n° ... del .....

e

l'organizzazione di volontariato **ASSOCIAZIONE GARI 88 - ODV** di (seguito solo organizzazione), codice fiscale 90014580592, con sede legale in Via Ex Ferrovia, s.n.c. iscritta nel Registro regionale del volontariato in data 07/06/2001 (sezione Servizi sociali) con determinazione Direttoriale n° 164 del 07/06/2001, rappresentata dal dott. **Bruno ROMANELLI**, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione stessa,

**RICHIAMATI:**

- Il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo Settore";
- Il Codice civile;
- Gli articoli 1, comma 1-bis e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- Decreto legislativo n. 105 del 3 agosto 2018, disposizioni correttive ed integrative al Codice del Terzo Settore;

**PREMESSO** che:

- l'articolo 118 c. 4 della Costituzione, l'articolo 4 c. 3 lettera a) della legge 59/1997 e l'articolo 3 c. 5 del TUEL sanciscono il principio di sussidiarietà orizzontale;
- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- l'articolo 3 c. 5 del richiamato D. Lgs.vo e s.m.i dispone che i comuni svolgano *"le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitare dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;
- il "Codice del Terzo Settore" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione e di utilità sociale, di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali (articolo 2 del d. lgs 117/2017);
- il Codice del Terzo Settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della Sua azione" (articolo 17 del d. lgs, 117/2017);



- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

**PREMESSO**, inoltre, che:

- L'articolo 56 del Codice del Terzo Settore stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal decreto 117/2017, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;
- Ai sensi del predetto art. 56 le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con cui potersi convenzionare devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari;

Tanto richiamato e premesso, Comune e Organizzazione convengono e stipulano quanto segue:

#### ***Art.1***

*(Oggetto della convenzione)*

L'Amministrazione comunale di Santi Cosma e Damiano al fine di promuovere e valorizzare l'azione attiva del volontariato, in collaborazione con il Servizio sociale dell'ente stesso, intende promuovere e garantire, nell'ambito del proprio territorio, le attività di pubblica utilità di interesse generale, con riferimento ai servizi alla persona, in particolare trasporto sociale e accompagnamento presso le strutture sanitarie per prestazioni kemioterapiche e/o visite specialistiche correlate ad uno stato di salute precario e da una rete familiare carente od assente, ed in generale per tutti quei servizi di prima necessità di supporto in ambito sociale a beneficio delle fasce di utenza più deboli che non sono garantiti dal distretto socio-sanitario, non essendo previsti nel piano di zona sociale.

I servizi da erogare a cura dell'associazione saranno richiesti formalmente dall'ufficio dei Servizi Sociale del Comune, con tutte le indicazioni necessarie per il corretto adempimento.

#### ***Art.2***

*(Personale)*

L'organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, ad utilizzare i propri soci volontari.

L'organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare



immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

L'organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività servizio o delle prestazioni specifiche.

### **Art. 3**

#### *(Strutture svolgimento delle attività)*

Strutture, attrezzature e mezzi utilizzati per la presente convenzione:

- 1) Sede operativa Gari 88;
- 2) Mezzi di proprietà dell'Associazione;
- 3) In caso di necessità mezzi propri dei volontari e/o collaboratori.

### **Art. 4**

#### *(Rimborso spese)*

L'Ente comunale garantirà all'Associazione Gari 88 – OdV il rimborso spese realmente sostenute per l'attività derivante dalla convenzione così come previsto dall'articolo 56 del D. Lgs.vo 117/2017.

Inoltre, l'Ente comunale provvederà a rimborsare all'Associazione le spese per la liquidazione dei compensi ai collaboratori a progetto e/o occasionali in numero necessario alla realizzazione del progetto.

*Sono rimborsabili le seguenti spese:*

1. Rimborso spese sostenute dai volontari impiegati nell'attività, ivi compresi i rimborsi chilometrici per l'uso dell'auto privata per raggiungere la sede operativa;
2. Spese generali di funzionamento del progetto che vengono imputate alla convenzione;
3. Spese oneri riguardanti per la copertura assicurativa per volontari;
4. Spese per acquisto indumenti da utilizzare nell'attività di volontariato;
5. Spese di ammortamento utilizzo autoveicoli dell'Associazione, nonché il rimborso minimo di 1/5 del prezzo del carburante a chilometro percorso, pedaggi autostradali, nonché eventuali spese straordinarie dovute a rotture o guasti di gravi identità che non rientrano nella manutenzione ordinaria.

### **Art. 5**

#### *(Modalità di liquidazione)*

L'Ente pubblico si impegna a rimborsare all'organizzazione ogni spesa rientrante nell'elencazione del comma precedente, nei limiti indicati.

Eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal presidente dell'organizzazione; l'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata.

L'Ente pubblico provvederà a rimborsare le spese entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note documentate, e comunque non oltre sessanta giorni dalla presentazione delle stesse.

### **Art. 6**

#### *(Requisiti dei volontari)*

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività in oggetto.

#### **Art. 7**

##### *(Assicurazione dei volontari)*

L'Organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 56 del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione UNIPOLSAI, depositata agli atti dell'ufficio servizi sociali.

#### **Art. 8**

##### *(Formazione)*

L'Ente pubblico si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari e collaboratori impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'organizzazione contraente.

L'organizzazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

#### **Art. 9**

##### *(Partecipazione)*

Per rendere effettivo nei confronti dell'organizzazione contraente il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato, l'Ente pubblico si impegna a chiamare l'organizzazione a far parte di un comitato, consulta sui servizi sociali da istituire, consultare l'organizzazione in occasione di progetti o piani di zona.

L'Ente pubblico si impegna inoltre a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione del progetto di cui all'art. 1.

#### **Art. 10**

##### *(Validità)*

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2022 al 31/12/2022 ed è rinnovabile tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicare a mezzo PEC almeno 10 giorni prima della scadenza del 31/12 di ciascun anno;

La presente convenzione può comunque essere motivatamente risolta da entrambe le parti in ogni momento, previo preavviso di almeno 15 giorni, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino all'interruzione delle attività dall'Associazione.

#### **Art. 11**

##### *(Controversie)*

I rapporti tra Comune e l'Organizzazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Segretario Comunale.

#### **Art. 14**

##### *(Registrazione)*

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico del richiedente la registrazione.

La convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.lgs. 3/7/2017 n. 117.

PER L'ASSOCIAZIONE GARI 88 - ODV

.....

PER IL  
Comune di Santi Cosma e Damiano

.....



Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
f.to Franco TADDEO

**IL SEGRETARIO**  
f.to Dott.ssa Franca SPARAGNA

---

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il 21 MAR 2022 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

---

li 21 MAR 2022

**IL SEGRETARIO**  
f.to Dott.ssa Franca SPARAGNA

---

Prot. N. 3604 del 21 MAR 2022

Per copia conforme ad uso amministrativo.

li 21 MAR 2022



**IL SEGRETARIO**  
Dott.ssa Franca SPARAGNA